

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, MARCHETTI,
ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CO’,
RUSSO SPENA e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997

Ridefinizione del cumulo tra pensioni di inabilità, reversibilità e assegno ordinario di invalidità con la rendita INAIL in conseguenza di infortunio o malattia professionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è una forma obbligatoria di assicurazione contro i danni a terzi (in questo caso i lavoratori dipendenti) a cui è soggetto il datore di lavoro. L'assicurato (il datore di lavoro) è tenuto al pagamento di un premio contro qualsiasi rischio in cui, per ragioni inerenti il contratto di lavoro, possa incorrere un soggetto. Si tratta di un tipo di assicurazione che porta per legge al risarcimento del danno. Essa quindi non può essere sovrapponibile con il trattamento di pensione di invalidità per il quale il singolo lavoratore paga (insieme con il datore di lavoro) un contributo (e non un premio assicurativo) che è parte del proprio salario ed è individuale e di natura squisitamente previdenziale. La norma che si propone di sopprimere ha voluto invece equiparare i due trattamenti togliendo il diritto ad usufruire di uno dei due in caso di morte o infortunio o malattia, considerando della stessa natura due trattamenti in realtà non sovrapponibili.

Assegno ordinario di invalidità parziale

Se ad esempio, un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro di una determinata gravità, viene riconosciuto invalido anche dall'INPS; per cui gli competerebbe sia l'assegno ordinario sia la rendita INAIL. Ed in effetti fino all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (comma 43 dell'articolo 1), tale lavoratore veniva a percepire sia l'assegno da parte dell'INPS, calcolato in base alla contribuzione e alla retribuzione maturati, come una normale pensione, sia la rendita permanente da parte dell'INAIL in corrispondenza del grado di invalidità riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno riportato.

Con la norma introdotta dalla legge n. 335 del 1995 invece viene concessa la prestazione più favorevole e negata l'altra, operando il confronto tra due prestazioni non omogenee, di fatto cancellando il risarcimento, sia che venga corrisposta la rendita INAIL, sia che venga corrisposta la sola pensione INPS.

L'assegno ordinario è una prestazione temporanea non cumulabile fino al compimento dell'età prevista, quando viene trasformato in pensione di vecchiaia, ripristinando in tal modo la somma di due prestazioni distinte.

Il paradosso è che la norma sul divieto di cumulo, nel caso dell'assegno ordinario, configura il trattamento più favorevole rispetto alle altre due ipotesi consentendo, al compimento dell'età prevista, la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia e con ciò il ripristino delle possibilità di cumulo. Viene così a configurarsi una situazione più favorevole in una fattispecie in cui minore è stato il danno per il lavoratore a causa dell'infortunio.

Pensione per inabilità totale

Quando il danno per infortunio concorre in misura determinante per il giudizio di totale inabilità, la norma si configura più sfavorevole per il lavoratore in quanto il divieto di cumulo ha un carattere definitivo e permanente.

Le norme precedenti, nel caso della pensione di inabilità, prevedevano che il divieto di cumulo riguardasse solo il beneficio della maggiorazione che sulla pensione viene corrisposta in ragione degli anni di mancata contribuzione intercorrenti tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile.

Si trattava in questo caso di una normativa equa ed equilibrata.

C'è poi da evidenziare un'ulteriore incongruenza: quando l'inabilità è per cause extralavorative, la pensione di inabilità INPS può cumularsi (a determinate condizioni reddituali) con la pensione di invalidità civile.

Pensione di reversibilità e rendita Inail ai superstiti

È il caso in cui, con la morte del lavoratore, si configura il danno più grave che può derivare da un infortunio o da malattia professionale.

Anche in questo caso si ha diritto soltanto all'una o all'altra prestazione da parte dei familiari superstiti e quindi viene meno il riconoscimento del danno-morte, qualunque sia la prestazione che viene corrisposta.

Il nostro sistema di tutela sociale prevede:

a) l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e la reversibilità ai superstiti, per i lavoratori dipendenti e autonomi è affidata all'INPS che tutela appunto le tre fattispecie indipendentemente, per quanto riguarda l'invalidità e la morte dalla cause che le hanno prodotte;

b) l'assicurazione di cui al testo unico INAIL, per quanto riguarda il risarcimento del danno in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Si tratta quindi di due canali assicurativi distinti ed autonomi, ciascuno dei quali copre, con diverse modalità, gli eventi previsti. Per ciascuno di questi due canali assicurativi vengono pagati contributi e premi a ciascuno dei quali, di conseguenza, devono corrispondere le prestazioni previste per i rispettivi eventi assicurati.

Cancellare quindi, attraverso il divieto di cumulo, una delle due prestazioni, significa rendere inefficace la contribuzione che copre l'evento negato.

La norma risulta altresì fortemente stonata rispetto a quanto previsto dalla Costituzione in materia di diritti dei cittadini, dignità e tutela dei lavoratori.

La nostra Repubblica, infatti, è «fondata sul lavoro». Da questo principio discende che tutto ciò che attiene al lavoro ed agli eventi lavorativi debba avere, a livello sociale, un privilegio rispetto agli altri eventi prodottisi in quanto cittadini.

Quanto meno questo principio non può essere rovesciato, valutando l'evento lavorativo ad un livello inferiore rispetto agli altri eventi extra-lavorativi.

Vale come esempio il caso del cittadino che perde la vita per un evento che si verifichi al di fuori dell'attività lavorativa. Se fosse titolare di una polizza sulla vita, i superstiti percepirebbero il risarcimento previsto dalla polizza, senza che venga messo in discussione il diritto dei medesimi alla reversibilità da parte dell'INPS.

Anche il fatto che sia consentito il cumulo della pensione di inabilità INPS con la pensione di inabilità quale invalido civile suona come conferma di quanto prima affermavamo e sta a significare che i tagli allo Stato sociale sono cercati e individuati prevalentemente nella direzione degli eventi lavorativi. Oltretutto questa paradossale discriminazione si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

La violazione ai principi di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, è clamorosa:

a) già è emersa confrontando il trattamento riservato alle pensioni di totale inabilità e quello all'assegno ordinario di invalidità; una situazione cioè in cui viene attuato un trattamento meno favorevole proprio in corrispondenza di un più grave danno alla persona;

b) già se n'è parlato nel rilevare come il risarcimento del danno per cause extralavorative possa essere cumulato con la pensione di reversibilità mentre ciò non è consentito per la rendita INAIL, che rappresenta il risarcimento del danno a causa del la-

voro, e come questa discriminazione sia tanto più odiosa, per il fatto che penalizza proprio gli eventi più gravi e che sarebbero invece meritevoli di maggior attenzione sociale;

c) il divieto di cumulo viene attuato solo per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e non anche per altre forme di previdenza;

d) si registrano peraltro disuguaglianze e discriminazioni all'interno stesso dell'applicazione della normativa, perchè la perdita della pensione INPS non ha per tutti la stessa rilevanza economica e spesso si trova punito, contro ogni principio di logica giu-

ridica, proprio colui che ha una più consistente anzianità contributiva. Nel caso, ad esempio, di morte sul lavoro di lavoratore con pochissimi anni di contribuzione, la perdita della pensione di reversibilità può comportare tutt'al più la perdita del trattamento minimo; nel caso invece di lavoratori con molti anni di contribuzione la mancata corresponsione della reversibilità INPS ha un più rilevante significato economico. Si tratta di una situazione di disparità di trattamento inammissibile: per queste ragioni chiediamo l'abrogazione della norma in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in 30 miliardi per il 1997 e in lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

